



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I civile

riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati

dott.ssa Caterina Santinello Presidente

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Giudice

dott.ssa Paola Rossi Giudice relatore ed est.

nel procedimento n. 93/2024 r.g.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di

promosso dal debitore in proprio

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il Tribunale

premesso che adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 268 e segg. CCI;

premesso, altresì, che, a fondamento della propria domanda, il ricorrente deduceva di trovarsi in stato di sovraindebitamento;

considerato che a fronte delle richieste di chiarimenti e di integrazione documentale formulate dal giudice designato, il sig. dimetteva note esplicative con deposito anche della documentazione richiesta e l'OCC depositava integrazione della relazione;

ritenuto che i chiarimenti forniti permettano di superare le criticità inizialmente prospettate;

rilevato che, ai sensi dell'art. 65, comma II, CCI anche alla presente procedura per l'apertura di liquidazione controllata trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III;

rilevato, altresì, che, dalla disamina degli artt. 40 e 41 CCI, si evince che, in tema di liquidazione giudiziale, non è necessaria la convocazione delle parti laddove l'istanza di apertura del procedimento venga proposta dall'imprenditore, cosicché, anche in ipotesi di liquidazione controllata, ove la domanda sia stata proposta dallo stesso debitore e non ricorra la necessità di instaurare uno specifico contraddittorio, può essere omessa la celebrazione dell'udienza;

ritenuta la competenza del Tribunale di Padova in ragione della residenza del _____ ;

ritenuto che il debitore che richiede l'apertura della liquidazione controllata debba depositare la documentazione di cui all'art. 39, comma I e II, CCI che è individuabile in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (o certificazione unica); 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma II lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma II, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma II, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma IV lett. b), CCI). Documentazione che, a seguito delle integrazioni, risulta in atti;

rilevato che il gestore della crisi, nella propria relazione, ha concluso esprimendo un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione;

considerato che il passivo è stato quantificato in euro 9.520.000 circa a fronte di un attivo costituito dal reddito del ricorrente (stipendio da lavoro dipendente netto di euro 3.610 al mese attualmente gravato da pignoramento nei limiti del quinto), dalle somme presenti nei conti del _____ (euro 1.300 circa), da un terreno di proprietà (stimato del valore di euro 23.000 circa), attualmente in

locazione con canone di euro 200 mensili; ragione per cui deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCI;

considerato, altresì, che, alla luce della composizione e delle entrate del nucleo familiare (costituito dal debitore e dalla moglie, che non lavora) e delle spese indicate del prospetto sub doc 56 allegato alle integrazioni e documentate ed espunte le voci relative all'automobile ed allo scooter di proprietà del figlio e saltuariamente utilizzati dal debitore (che ha già a disposizione l'autoveicolo aziendale per far fronte alle esigenze lavorative) nonché alle spese di IMU e polizza casa dell'immobile di proprietà del figlio, può essere indicata in euro 1.700 la quota di stipendio necessario al mantenimento del ricorrente medesimo e del nucleo familiare. Salva diversa valutazione che potrà essere effettuata dal giudice delegato una volta aperta la procedura, a fronte di variazioni della condizione del ricorrente e del nucleo familiare;

considerato, inoltre, che, pur in difetto di una previsione corrispondente al disposto di cui all'art. 14 *undecies* legge n. 3/2012 in ordine al limite temporale di apprensione alla procedura dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore, sia necessario stabilire detto limite;

considerato, al riguardo, che così come non è pensabile far coincidere l'apprensione, quale bene sopravvenuto, di quota parte dello stipendio all'intera durata del rapporto di lavoro (soprattutto qualora sia, come nel caso di specie, a tempo indeterminato), non è altrettanto pensabile che siffatta apprensione possa coincidere con l'esaurimento dell'attività liquidatoria di tutti gli altri beni inventariati (spesso di modesta entità sia in termini economici, sia in termini quantitativi);

considerato, infatti, che dalla disamina dell'art. 282 CCI in combinato disposto con l'art. 279 CCI in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata debba avere una durata di almeno tre anni: l'art. 279 fissa il diritto del debitore a conseguire l'esdebitazione "*decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente*", così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore a tre anni, laddove l'art. 282 fissa il diritto alla esdebitazione "*a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura*", così lasciando intendere che prima del decorso di tre anni il debitore non può essere esdebitato e, dunque, continuano ad essere esigibili i crediti della massa;

ritenuto, allora, che, proprio in ragione di tale persistente esigibilità, sia interesse del debitore stesso mantenere aperta la procedura per la durata minima di tre anni, giacché, se fosse possibile la sua chiusura al momento della cessazione dell'attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore medesimo "tornato *in bonis*" si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale;

ritenuto, per converso, che facendo coincidere la durata "minima" della liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l'esdebitazione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti della massa nei limiti dell'attivo appreso alla procedura, cosicché, anche in caso di attività liquidatoria cessata anteriormente al triennio, è interesse del debitore stesso protrarre la durata della procedura fino allo scadere dei tre anni;

considerato, pertanto, che, anche la quota parte della pensione possa essere incamerata dal liquidatore per anni tre;

ritenuto, tuttavia, di dover al contempo considerare il triennio anche come limite temporale massimo di incasso della quota parte di stipendio;

ritenuto, infatti, che se è ben vero che, al pari di quanto espressamente stabilito dall'art. 281, commi V e VI, CCI, la dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI non possa in sé precludere la prosecuzione dell'attività liquidatoria, è altrettanto vero che l'attività liquidatoria non può che essere intesa in relazione ai beni rientranti nella massa al momento della esdebitazione;

ritenuto, pertanto, che, intervenuta la dichiarazione di esdebitazione, non possa proseguire l'acquisizione dei beni consistenti nelle quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cosicché l'apprensione della quota parte di reddito dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;

considerato che, ai sensi dell'art. 270, comma II 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC non può essere nominato liquidatore, non risultando iscritto all'albo dei gestori della crisi d'impresa;

visto l'art. 270 CCI;

p.q.m.

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ,
residente in

2) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Paola Rossi;

3) nomina liquidatore il dott. (CF) con studio in

4) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, della certificazione unica degli ultimi tre anni e dell'elenco dei creditori;

5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

6) ordina, entro 10 giorni, la consegna al liquidatore o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio della liquidazione;

7) dispone che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 2.460 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

8) dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Padova e la trascriva presso gli uffici competenti (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma IV CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la

presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.12.2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Si comunichi al liquidatore e all'OCC

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 17.10.2024

Il Giudice est.

Il Presidente

dott.ssa Paola Rossi

dott. Caterina Santinello